



Segretariato Generale

Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

**“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE AI FINI DELLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 213 DELLA LEGGE 208 DEL 2015”**

- VISTA** la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
- VISTO** in particolare l'art. 1 comma 213 della citata legge, la quale prevede che *“Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiosi e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** altresì l'art. 1 comma 214 della medesima legge che prevede che *“Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”*;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.; ed in particolare, l'articolo 1 che così dispone *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*;
- VISTO** inoltre, l'articolo 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i., secondo cui: *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“legge di contabilità e finanza pubblica”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti



Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall'articolo 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo all'articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*);

VISTO decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, che prevede che al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice unico di Progetto (CUP) nella documentazione contabile relativa al progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante l'approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", nonché la Tabella 11 ad esso allegata ed, in particolare, le finalità e la disponibilità finanziaria del capitolo 1760 pg 1, "*Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi*";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii., recante "Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il DPCM dell'11 dicembre 2025 registrato alla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2026, al n. 25, con il quale è stato conferito al Dott. Di Felice Vincenzo l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare, il comma 1 dell'art. 26 che dispone: "*le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*";



*Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

Articolo 1

Ambito operativo

1. Il presente Avviso disciplina requisiti, termini, modalità di presentazione e criteri di valutazione delle istanze finalizzate al trasferimento delle risorse previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e, in particolare, per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 213, di seguito indicati.
2. In conformità con quanto previsto dal richiamato articolo 1 comma 213 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le istanze per la concessione del contributo disciplinato dal presente Avviso debbono contenere progettualità finalizzate alle seguenti finalità:
 - a) tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose;
 - b) dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo;
 - c) rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente.
3. Il Ministero, all'esito della procedura di valutazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli, pubblica tre graduatorie, una per ciascuna finalità di cui al precedente comma 2, e stipula tre distinti accordi di programma, con i soggetti risultati vincitori della presente procedura.
4. Qualora non sia possibile stipulare uno o più degli accordi di programma di cui al comma 3, le risorse residue sono ripartite, proporzionalmente, tra i soggetti risultati vincitori con riferimento alle rimanenti finalità di cui al precedente comma 2, previa revisione e aggiornamento della relativa proposta progettuale, ove necessario, al fine di assicurarne la coerenza con il maggiore importo assegnato e con gli obiettivi dell'Avviso. Il conseguente adeguamento della proposta formerà parte integrante del relativo Accordo di Programma.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le istanze per la concessione del contributo previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto e secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
2. È consentita a ciascun soggetto, di cui al comma 1, la presentazione di una sola istanza, riferita ad una sola delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2; non sono pertanto ammissibili le istanze su più finalità.
3. I soggetti di natura privata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

- non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in condizione di morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
- fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto.

Articolo 3

Accordi di Programma ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4, le proposte di accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 1, successive all'ammissione delle istanze, possono presentare costi per un valore massimo di euro 935.833,00 annui.
2. Le attività hanno durata massima di 5 anni a partire dalla data di registrazione dell'Accordo, prorogabili - previa richiesta e autorizzazione del MUR - per ulteriori dodici mesi nel limite del contributo assegnato.

Articolo 4

Documentazione richiesta

1. Le istanze, redatte nel *format* allegato al presente Avviso, devono contenere i seguenti elementi:
 - Finalità e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 del presente Avviso;
 - Cronoprogramma con indicazione puntuale delle attività incluse nella progettualità;
 - Quadro finanziario, con ripartizione annuale delle risorse.
2. Le proposte devono inoltre contenere ogni altro elemento utile ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 7.

Articolo 5

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento degli Accordi di programma di cui al presente Avviso, il MUR, in coerenza con quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi euro **2.807.500,00** annui a valere sullo stanziamento del capitolo 1760/1 dello stato di previsione del MUR.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4, le risorse sono assegnate nel rispetto delle tre graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili sul capitolo 1760/1.
3. Eventuali riduzioni dello stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie di cui al precedente comma comporteranno una corrispondente riduzione delle risorse da trasferire



Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

per l'attuazione degli accordi di cui al presente decreto. In tale eventualità, il Ministero e il soggetto beneficiario potranno procedere alla rimodulazione del programma delle attività, del cronoprogramma e del relativo quadro economico-finanziario, al fine di assicurare, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, il perseguimento degli obiettivi e i risultati attesi dell'Accordo.

4. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, nonché i termini, le procedure di verifica e controllo e le modalità di erogazione del contributo, sono definite nell'ambito dell'Accordo di Programma.
5. Nell'ambito di ciascun accordo e nel rispetto delle disposizioni di questo, il MUR interviene a sostegno dei costi ammissibili e il relativo trasferimento di risorse è disposto annualmente in via anticipata nella misura dell'80% del totale del contributo annuo riconosciuto. Il versamento del saldo avverrà a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 4.
6. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione di cui al precedente comma 5, avverrà previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria secondo lo schema fornito dal MUR, per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
7. Alla chiusura delle attività previste dall'Accordo, nel caso in cui le anticipazioni annuali erogate risultino superiori al contributo pubblico maturato sulle spese ammissibili, il Ministero provvederà al recupero dell'eccedenza.
8. Ciascun Accordo di Programma conterrà specifiche disposizioni sui termini e le modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi finanziati, nonché sulle modalità di verifica dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi previste dalle istanze finanziate.
- 9.

Articolo 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze)

1. Le istanze devono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca: dgvalric@pec.mur.gov.it, a decorrere dal 16 luglio 2026 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 27 luglio 2026 indicando nell'oggetto **“ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 213, DELLA L. N. 208 del 2015”**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data e l'orario di invio risultanti dalla ricevuta di accettazione generata dal sistema di posta elettronica certificata.
2. Le istanze devono essere redatte conformemente al *format* allegato al presente Avviso e corredate della documentazione prevista dai successivi articoli, utilizzando:
 - l'allegato 1 – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 213 DELLA LEGGE 208 DEL 2015;
3. Le istanze pervenute dopo il termine o con modalità diverse da quelle indicate nel precedente comma saranno ritenute non ammissibili ed escluse.
4. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto istante.



*Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali*

5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente Avviso.
6. Nel caso in cui un medesimo soggetto giuridico presenti più istanze, il MUR prenderà in considerazione, per il sopracitato soggetto, una sola candidatura corrispondente all'ultima istanza trasmessa temporalmente ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
7. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza presentata possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale dell'istanza il MUR assegna al Soggetto istante un termine di 10 (dieci) giorni per sanare la medesima irregolarità. La trasmissione dei chiarimenti e dei relativi riscontri deve avvenire a mezzo PEC all'indirizzo dgvalric@pec.mur.gov.it.
8. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze sostanziali della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta di Accordo o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 7

Criteri di valutazione

1. La procedura di valutazione e approvazione delle istanze di finanziamento è espletata ai sensi del presente articolo.
2. La valutazione delle istanze è affidata ad un'apposita Commissione composta da 3 esperti di scientifici, con due membri supplenti, individuati dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) per assicurare un adeguato presidio delle competenze scientifiche e garantire una valutazione approfondita e qualificata delle istanze. Nell'ambito della Commissione è nominato un coordinatore che svolge le funzioni di Presidente.
3. La graduatoria viene compilata dalla/e Commissione attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri inerenti al soggetto proponente e alla proposta di accordo presentata:
 - I. per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 2 (“per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose”):**
 - a) essere riconosciuta come infrastruttura di ricerca ed esercitare da un congruo numero di anni un'attività di ricerca di elevata qualità sottoposta a VQR (Valutazione Qualità della Ricerca) (max 20 punti);
 - b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione nel settore delle scienze religiose (max 10 punti);
 - c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
 - d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);



Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

- e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione dei risultati dell'attività svolta dalla infrastruttura di ricerca anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
- f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
- g) qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 25 punti).

II. per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 2 (“per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo”):

- a) svolgere da un congruo numero di anni un'attività volta alla conoscenza del patrimonio culturale e dottrinale dell'ebraismo anche eventualmente in rapporto di collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali (max 15 punti);
- b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
- c) dimostrare documentata capacità di elaborare, anche con tecnologie innovative, specifici strumenti di studio dell'ebraismo (max 15 punti);
- d) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
- e) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti editoriali valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 20 punti);
- f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);
- g) qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 20 punti).

III. per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 comma 2 (“per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente”):

- a) svolgere da un congruo numero di anni un'attività, anche *in situ*, volta alla conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente (max 20 punti);
- b) avere sviluppato per un congruo numero di anni una attività di formazione negli ambiti di competenza anche in accordo con enti e istituzioni pubbliche e private (max 10 punti);
- c) dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali nell'ambito dell'attività specifica di ricerca (max 10 punti);
- d) documentare una congrua attività scientifica anche attraverso pubblicazioni e progetti di ricerca valutati secondo le migliori prassi nazionali e internazionali (max 15 punti);
- e) presentare una proposta di accordo che preveda la diffusione del patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente, anche attraverso pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale (max 10 punti);
- f) presentare una proposta di accordo i cui costi siano congrui rispetto alle attività da porre in essere (max 10 punti);



*Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali*

- g) qualità scientifica della proposta di accordo di cui all'articolo 4 comma 1 (max 25 punti).
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 4, le progettualità sono finanziate attraverso la stipula di uno specifico Accordo di programma per ciascuna finalità di cui al precedente articolo 1, tra il MUR e gli enti che avranno conseguito il maggiore punteggio in attuazione dei criteri sopra specificati.
 5. La graduatoria è approvata con specifico provvedimento del Direttore Generale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni proposta.

Articolo 8

(Responsabile dell'avviso)

1. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca.

Articolo 9

(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e *ss.mm.ii.*, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/privacy>.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso il Foro competente è il Foro di Roma.

Articolo 11

(Modifiche dell'Avviso)

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it/it>.



Segretariato Generale
Direzione Generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Ufficio IV – Finanziamento e valutazione dei programmi speciali

Articolo 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo per la registrazione.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Di Felice